



COMUNE DI OSTRA VETERE

Provincia di Ancona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 26 del 06-07-17 **COPIA**

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2017 - PRESA D'ATTO DEI RILIEVI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIREZIONE LE-

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di luglio, alle ore 19:00, nel salone "Peverini" della residenza municipale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

All'appello nominale risultano:

Meme' Luca	P	ROTATORI MARTINA	P
MANONI MANUEL	P	CAMPOLUCCI ANTONELLA	P
BROCANELLI LUIGINA	P	CODIAS GIUSEPPINA	A
BRUNETTI GIACOMO	P	MARINI LUCA	P

presenti n. 7 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor Meme' Luca in qualità di SINDACO, assistito dal Segretario Conti Dott. Claudia. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MANONI MANUEL
CAMPOLUCCI ANTONELLA
MARINI LUCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27-07-17.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Conti Dott. Claudia

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06-07-17

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

[] perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Conti Dott. Claudia

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2017 - PRESA D'ATTO DEI RILIEVI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIREZIONE LE...

Per l'illustrazione del punto si rinvia all'intervento dell'assessore Brocanelli di cui alla delibera precedente.

Interviene il consigliere Marini come da dichiarazione di voto scritta sotto riportata e che viene consegnata al segretario al termine della seduta per l'inserimento a verbale.

Alla luce delle correzioni degli errori presenti nelle Deliberazioni n.11 e n. 12 del 24 marzo 2017 inerenti l'approvazione delle aliquote IMU e TASI 2017, rettifiche richieste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, vi chiedo come pensate di porvi rimedio visto che Organi di Controllo superiori si sono chiaramente espressi in passato sul fatto che alla variazione delle aliquote deve necessariamente conseguire una variazione di bilancio. E qui, cari signori, stiamo parlando sì del Bilancio di Previsione 2017 ma anche di quello del 2016 essendo la TASI entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 e che in queste due annualità avete applicato le aliquote, ora oggetto di rettifica, invariate. Nella Delibera n.11 con cui avete approvato le aliquote IMU 2017 troviamo ben 7 pagine di riferimenti normativi mentre manca il richiamo più importante, quello riguardante la Circolare n.2/DF del 29 luglio 2014 che invece troviamo così ben citata nella proposta di rettifica che ci presentate questa sera. Tale circolare, da voi totalmente ignorata a marzo scorso, fornisce sostanziali chiarimenti in merito ai limiti posti alla maggiorazione dello 0,8 per mille, vale a dire quello relativo alla somma delle aliquote TASI e IMU – che non può superare il 10,6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale e il 6 per mille per l'abitazione principale – e quello relativo all'aliquota massima della TASI – che non può eccedere il 2,5 per mille, e tale essenziale omissione vi ha portato a reiterare l'errore.

Vi chiedo infatti cosa ne sarà delle somme erroneamente introitate nel 2016 o delle detrazioni deliberate ed oggi modificate che però hanno riguardato le dichiarazioni fiscali dei nostri concittadini? Avete intenzione di adottare il metodo del "chi ha avuto, ha avuto e chi ha dato, ha dato"?

Come pensate di rimborsare le maggiori somme indebitamente introitate nel recente passato e quelle computate nelle cartelle 2017? Saranno il Responsabile del Settore Finanziario Dott. Paoloni e l'Assessore al Bilancio Sig.ra Brocanelli a rifondere in proprio quanto illegittimamente fatto pagare ai cittadini-contribuenti di Ostra Vetere i quali hanno versato, a causa di errori altrui, maggiori tasse?

Stiamo parlando dei soli cittadini di Ostra Vetere perché infatti, consultando le omologhe Deliberazioni del Comune di Ostra con cui siamo convenzionati per la Funzione dei Servizi finanziari, ho potuto rilevare che là è stata fatta una corretta contabilizzazione ed applicazione delle aliquote IMU e TASI.

Mettendo a confronto gli atti dei due Comuni e gli effetti scaturiti qui da noi ci chiediamo se il Dott. Paoloni Responsabile dei Servizi Finanziari di Ostra e Ostra

Vetere ,abbia una doppia personalità : quella del Dottor Jekyll a Ostra e quella di Mister Hyde a Ostra Vetere . Oppure c'è stata una sorta di "interferenza" (non dovuta ad elettromagnetismo) che ha generato una così evidente difformità e che potrebbe essere imputabile magari all'ormai leggendario "uomo del venerdì" che ha legami parentali con il vostro Assessore al Bilancio?

Perciò , a nome e per conto dei cittadini di Ostra Vetere che mi hanno affidato il mandato di vigilanza e di controllo dell'attività amministrativa ed al fine di tutelare i loro legittimi interessi , mi riservo di adire tutti gli opportuni Organi di Controllo lasciando a voi l'onere di deliberare in merito ad un provvedimento che aveva già visto il mio voto CONTRARIO in occasione del Consiglio Comunale del 24 marzo 2017 con le motivazioni riferite proprio alla riconferma delle maggiorazioni.

Chiedo che la presente dichiarazione sia inserita integralmente nella Deliberazione di Consiglio Comunale .

Il **Sindaco** interviene: Lei mi ha fatto delle domande, mi deve dare la possibilità di rispondere.

Risponde il consigliere **Marini**: sono domande che servono a far riflettere.

Risponde l'assessore **Brocanelli**: l'impatto sul bilancio è di circa 1000 euro. Le aliquote degli anni passati non impugnate sono valide. La circolare non è normativa. Il capo ufficio in conferenza dei capi gruppo è stato chiaro. Quindi fornisce al consiglio alcune precisazioni sui terreni agricoli.

Nota: gli interventi sono riportati in forma sintetica. Agli atti rimane la registrazione su supporto informatico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di Stabilità 2014), che istituisce, a decorrere dal 1^o gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si basa su due presupposti impositivi, di cui uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro connesso all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO in particolare l'art. 1, comma 677 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014, poi dall'art. 1, comma 679, legge n. 190 del 2014, il quale stabilisce che *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna*

tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011."

VISTA la Circolare n. 2/DF del 29 luglio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislativa Tributaria e Federalismo fiscale, ad oggetto "Art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) - D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille", la quale ha spiegato che:

"[...] Il comma 677 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 prevede che il comune può determinare l'aliquota della TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

L'art. 1, comma 1, lett. a), del D. L. n. 16 del 2014, ha aggiunto a detto comma, al fine di assicurare un maggior spazio finanziario, un'ulteriore disposizione la quale stabilisce che, per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dallo stesso art. 13 del citato D. L. n. 201 del 2011.

E' opportuno ribadire che i limiti in questione consistono:

- 1. nella somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile (d'ora in avanti: "primo limite"), che non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Le altre minori aliquote devono essere riferite al 6 per mille fissato per l'abitazione principale - che è stata esclusa dall'IMU solo a partire dal 2014, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - nonché al 2 per mille relativo ai fabbricati rurali ad uso strumentale. Con riferimento a tali fabbricati, si deve, però, precisare che il limite in questione è in realtà pari all'1 per mille, poiché detti immobili, da un lato sono esclusi dall'IMU, a norma del comma 708 e dall'altro sono assoggettati ad un'aliquota TASI che, ai sensi del comma 678, non può comunque superare l'1 per mille. A questo proposito, si deve aggiungere che la formulazione di quest'ultima norma, la quale prevede che l'aliquota della TASI non*

possa comunque superare l'1 per mille, porta a concludere che non possa essere neppure applicata la maggiorazione dello 0,8 per mille;

2. nell'aliquota TASI massima per il 2014 che non può eccedere il 2,5 per mille (d'ora in avanti: "secondo limite").

Pertanto, la maggiorazione deve essere riferita ai due limiti appena esposti e non deve superare complessivamente la misura dello 0,8 per mille. In altre parole, il comune può decidere di utilizzare l'intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti o, invece, può distribuire lo 0,8 per mille tra i due limiti".

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/03/2017 avente ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione delle aliquote relative all'imposta municipale propria (I.M.U.) per l'anno 2017", con la quale sono state confermate per l'anno 2017 le aliquote del tributo già applicate negli anni precedenti;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24/03/2017 avente ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione delle aliquote relative al tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017", con la quale sono state confermate per l'anno 2017 le aliquote del tributo già applicate negli anni precedenti;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislativa Tributaria e Federalismo fiscale, nell'ambito dell'attività di controllo delle precitate deliberazioni di approvazione delle aliquote TASI e IMU, ha sollevato telefonicamente dei rilievi rispetto all'utilizzo della maggiorazione dello 0,8 per mille, evidenziando il superamento del limite stabilito per la somma delle aliquote IMU+TASI, così come chiarito nella Circolare n. 2/DF del 29 luglio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra riportata, nonché la non perfetta corrispondenza tra il dispositivo della deliberazione di approvazione delle aliquote IMU con il relativo allegato e la necessità di specificare che Ostra Vetere rientra tra i comuni di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 nei quali i terreni agricoli sono esenti da imposta, invitando l'Ente ad adottare i conseguenti provvedimenti correttivi;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 25 del 06.07.2017, con la quale, in via di autotutela, è stata rettificata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24/03/2017 avente ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione delle aliquote relative al tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017";

RICORDATO che l'art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) dispone che *"A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:*

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34”;

ATTESO altresì che l’art. 7, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 504 del 1992, richiamato dalla disposizione precedente, a sua volta, prevede che sono esenti dall’IMU *“i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984”;*

CONSIDERATO che dal combinato disposto delle norme in esame, e con particolare riferimento al primo periodo del comma 13 del citato art. 1 della legge n. 208 del 2015, si evince che le misure di favore introdotte dalla legge di stabilità 2016 per i terreni agricoli hanno esplicitamente ripristinato i criteri contenuti nella circolare n. 9 del 1993;

DATO ATTO che Ostra Vetere rientra tra i comuni di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, nei quali i terreni agricoli sono esenti da imposta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dell’art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la Risoluzione n. 2/DF del 29 maggio 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislativa Tributaria e Federalismo fiscale, ad oggetto: *“ Imposta municipale propria (IMU e tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Sospensione dell’efficacia dell’aumento dei tributi ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Quesiti.”*, la quale, in riferimento alla richiesta *“se sia possibile stante il blocco degli aumenti dei tributi locali – previsto dall’art 1, comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e prorogato anche per l’anno 2017 dall’art 1, comma 42 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) – una diminuzione dell’aliquota dell’imposta municipale propria (IMU) per le categorie catastali D1, D2, D4, D6 e D7 con corrispondente aumento dell’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e comunque nel rispetto del limite di cui al comma 677 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*, ha spiegato che: *“ [...] con riferimento allo specifico quesito proposto, si ritiene che la manovra ipotizzata, pur se idonea a garantire il rispetto del vincolo sancito dalle disposizioni contenute nei commi 640 e 677 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, comporterebbe con evidenza un aggravio della pressione fiscale per gli occupanti degli immobili in questione, i quali, secondo quanto ipotizzato nell’esempio innanzi riportato, non sarebbero assoggettati alla TASI, avendo l’ente azzerato la relativa aliquota ai sensi del comma 676 dell’art. 1 della citata legge.*

L’intervento prospettato e diretto ad una diversa redistribuzione delle aliquote IMU-TASI, con conseguente introduzione della TASI, penalizzerebbe infatti gli occupanti, determinando un maggiore prelievo tributario contrastante con il blocco degli aumenti dei tributi confermato, anche per l’annualità in corso, dalla legge di bilancio 2017.

Da quanto esposto discende che la manovra ipotizzata, per poter essere attuata e ritenersi rispettosa delle disposizioni di legge sopra citate, dovrebbe espressamente prevedere:

- per gli immobili locati, il mantenimento delle aliquote allo stato vigenti [...];*
- per gli immobili non locati, l’aliquota IMU al 7,6 per mille e l’aliquota TASI al 2,4 per mille.*

[...] Si ribadisce quindi che solo percorrendo una delle due soluzioni la manovra prospettata dal comune sarebbe rispettosa dei vincoli previsti dalla legge, in quanto il livello complessivo della pressione tributaria rimarrebbe sostanzialmente invariato.

RITENUTO pertanto necessario, in via di autotutela, ottemperare a quanto rilevato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rettificando conseguentemente la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/03/2017 in base alle indicazioni

contenute nella Risoluzione n. 2/DF del 29 maggio 2017, al fine di mantenere sostanzialmente inalterata l'entrata derivante dalla tassazione tributaria e rispettare le disposizioni che prevedono la necessità di non aumentare il livello complessivo della pressione tributaria, nei termini di seguito indicati:

ALIQUOTA 4,00 per mille per l'abitazione principale censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;

ALIQUOTA 8,90 per mille per tutti i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione dei fabbricati censiti in catasto nelle categorie D1, D2, D3, D6, D7, D8, C1, C3 e delle aree edificabili, a condizione che non siano locati o concessi in comodato;

ALIQUOTA 8,10 per mille per i fabbricati censiti in catasto nelle categorie D1, D2, D3, D6, D7, D8, C1, C3, per le aree edificabili, e per tutti i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze locati o concessi in comodato;

Detrazione per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze: **€ 200,00 (duecento/00)** da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

CONSIDERATO, inoltre, che con altro atto deliberativo si provvederà alle opportune e necessarie variazioni per adeguare gli stanziamenti di bilancio agli interventi correttivi adottati con la presente deliberazione;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come risultante dalla legge di conversione 22 Dicembre 2011, n. 214, in forza del quale "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

RICHIAMATO l'art. 13, comma 13-bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come risultante dalla legge di conversione 22 Dicembre 2011, n. 214, inserito dall'art. 4, comma 5, lettera I) del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44 e successivamente sostituito dall'art. 10, comma 4, lettera b) del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, in forza del quale "A decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta

sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/20174 del 21/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15, in data 24/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.14 del 11/04/2013, esecutiva ai sensi di legge, e successivamente modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 29/01/2015;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 25/05/2017 di approvazione del PEG 2017/2019;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il dlgs 267/2000;

VISTI i pareri espressi, sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. n. 267/2000:

- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità contabile;

Con voti:

6 FAVOREVOLI

1 CONTRARIO (Marini)

0 ASTENUTI

DELIBERA

1. Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di rettificare, in via di autotutela, per quanto meglio specificato in premessa, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/03/2017 nei termini di seguito indicati:

ALIQUOTA 4,00 per mille per l'abitazione principale censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;

ALIQUOTA 8,90 per mille per tutti i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione dei fabbricati censiti in catasto nelle categorie D1, D2, D3, D6, D7, D8, C1, C3 e delle aree edificabili, a condizione che non siano locati o concessi in comodato;

ALIQUOTA 8,10 per mille per i fabbricati censiti in catasto nelle categorie D1, D2, D3, D6, D7, D8, C1, C3, per le aree edificabili, e per tutti i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze locati o concessi in comodato;

Detrazione per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze: **€ 200,00 (duecento/00)** da riportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. Di dare atto, altresì, che la presente deliberazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione sul relativo sito informatico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 13, comma 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, nei tempi e secondo le modalità ivi previste.

Inoltre, il Consiglio Comunale, con successiva e separata votazione resa in modo palese dal seguente esito:

6 FAVOREVOLI
1 CONTRARIO (Marini)
0 ASTENUTI

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D. Lgs. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stante l'urgenza di provvedere all'accoglimento dei rilievi formulati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Meme' Luca

Il Segretario Comunale
f.to Conti Dott. Claudia

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE
N. 24 DEL 01-06-2017
AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1, D.LGS. N. 267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 22-06-17

Il Responsabile del servizio
F.to Paoloni Dott. Giuseppe

---ooOoo---

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 22-06-17

Il Responsabile del servizio
F.to Paoloni Dott. Giuseppe

---ooOoo---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il Segretario Comunale
Conti Dott. Claudia